

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/191 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2017**

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la protezione dei giovanili di pesce spada la raccomandazione 16-05 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) prevede, ai punti 15 e 17, una taglia minima per il pesce spada catturato nel Mediterraneo. Le catture e le catture accessorie di pesce spada al di sotto di tale taglia minima, comprese quelle effettuate nella pesca sportiva e ricreativa, non dovrebbero essere tenute a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.
- (2) Inoltre il punto 17 della raccomandazione 16-05 impone ai pescherecci che praticano la pesca attiva di pesce spada di rigettare le catture accidentali di tale specie di taglia inferiore alla taglia minima che eccedono il 5 % delle loro catture totali di pesce spada.
- (3) Per la pesca sportiva e la pesca ricreativa, i punti 23 e 26 della raccomandazione ICCAT 16-05 stabiliscono che dovrebbe essere vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada del Mediterraneo al giorno per nave. Dovrebbero essere predisposte le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, la reimmissione in acqua degli esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi nella pesca sportiva e ricreativa, in particolare dei giovanili.
- (4) La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce al punto 30 che le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo possono tenere a bordo catture di pesce spada purché non superino un limite massimo di catture accessorie per nave e per operazione di pesca. È opportuno che gli Stati membri definiscano tale limite massimo di catture accessorie nei rispettivi piani di pesca annuali e lo comunichino alla Commissione. Le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo non dovrebbero conservare a bordo catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo eccedenti i limiti stabiliti nei piani di pesca nazionali annuali.
- (5) Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione ICCAT 16-05 e le norme dell'Unione europea, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell'Unione che partecipano alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo.
- (6) È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione ⁽²⁾ per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05 per l'esercizio della pesca.
- (7) Conformemente al calendario stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:

- (1) l'articolo 5 è così modificato:
 - a) il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Pesce spada nell'Oceano Atlantico»;

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GUL 16 del 23.1.2015, pag. 23).

b) il paragrafo 1 è soppresso;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di pesce spada (*Xiphias gladius*) di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.».

(2) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Pesce spada del Mediterraneo

(1) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada (*Xiphias gladius*), comprese quelle prelevate nella pesca sportiva e ricreativa:

a) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o

b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

(2) In deroga al paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.

(3) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tenere a bordo catture di pesce spada eccedenti il limite di catture accessorie stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari.

(4) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
